




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2128

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza
nei confronti di personale sanitario e atti di
danneggiamento di beni destinati all'assistenza sanitaria

*(Conversione in legge del DL 137/2024 - Approvato al Senato – AS
1256*

N. 275 – 13 novembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2128

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza
nei confronti di personale sanitario e atti di
danneggiamento di beni destinati all'assistenza sanitaria

*(Conversione in legge del DL 137/2024 - Approvato al Senato – AS
1256)*

N. 275 – 13 novembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 3	- 4 -
DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DI PERSONALE SANITARIO E ATTI DI	
DANNEGGIAMENTO DI BENI DESTINATI ALL'ASSISTENZA SANITARIA.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2128
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrici per la Commissione di merito:	Dondi (FDI) e Patriarca (FI-PPE)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1256), dispone la conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

L'unico emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, di coordinamento formale, non è corredato di relazione tecnica. Sul testo del provvedimento la 5ª Commissione del Senato ha espresso (in data 15 ottobre 2024) parere non ostativo.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 3

Disposizioni per contrastare la violenza nei confronti di personale sanitario e atti di danneggiamento di beni destinati all'assistenza sanitaria

Le norme, modificando l'articolo 635 del codice penale, introducono il reato di danneggiamento commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del delitto¹ di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. A fronte di tale nuova fattispecie penale viene prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata (articolo 1).

Vengono, altresì, modificati gli articoli 380 e 382-*bis* del codice di procedura penale, al fine di prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. In particolare, viene considerato, comunque, in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti autore dei suddetti delitti, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto (articolo 2). È, infine, disposto che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle relative prescritte attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento agli articoli 1 e 2, riferisce che le relative disposizioni presentano natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 635 del codice penale disciplinante il reato di danneggiamento prevedendo

¹ Di cui all'articolo 583-*quater* c.p.

la reclusione da uno a cinque anni e la multa di 10.000 euro quando il reato sia commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater* del codice penale (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali). Tali pene si applicano qualora siano distrutte, disperse, deteriorate o rese, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. Si prevede, altresì, un aumento della pena qualora il fatto sia commesso da più persone riunite (articolo 1). Vengono, altresì, modificati gli articoli 380 e 382-*bis* del codice di procedura penale al fine di estendere l'arresto obbligatorio in flagranza, anche differito, ai reati commessi ai danni del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura durante lo svolgimento della propria attività nonché dei beni destinati all'assistenza sanitaria (articolo 2). Dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle relative prescritte attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 3). Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria confermate anche dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e autorità interessate provvederanno alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione della clausola di invarianza in commento.